



Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926)

Audizione del 7 novembre 2023

presso le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera dei deputati



Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926)

Audizione del 7 novembre 2023

presso le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera dei deputati

Il disegno di Legge di bilancio, pur in un contesto particolarmente difficile, risponde a diverse istanze che la nostra Organizzazione sindacale aveva sollevato nei tavoli di confronto che si erano tenuti nei mesi immediatamente precedenti alla presentazione del provvedimento, che comprende anche la prima parte della riforma fiscale ed un decreto-legge con misure urgenti.

A fronte della forte preoccupazione sulla tenuta del potere d'acquisto delle famiglie, l'Ugl aveva infatti sollecitato una serie di interventi volti a sostenere i redditi da lavoro dipendente e da pensioni, in particolare quelli medio-bassi, sempre in un'ottica di sostenibilità economica e sociale e tenuto conto dei vari fattori che incidono negativamente sul nostro debito pubblico, ad iniziare dai maggiori tassi di interesse.

In questo senso, l'estensione al 2024 del taglio del cuneo contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, peraltro maggiorato in caso di lavoratrici con figli, rappresenta un importante segnale di attenzione che, unito, alla rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, conferma la volontà dell'esecutivo di proseguire sul versante della riduzione della pressione fiscale. In prospettiva e a saldi invariati, si potrebbe ipotizzare una riduzione del cuneo contributivo inversamente proporzionale al reddito della persona, così da favorire i redditi più bassi e limitare l'effetto distorsivo che si presenta nelle soglie di reddito immediatamente vicine ai limiti reddituali indicati dalla normativa. Soprattutto, il taglio del cuneo contributivo potrebbe diventare uno strumento utile a favorire il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nell'ottica di accrescere in maniera sensibile il salario mediano dei lavoratori nel nostro Paese, obiettivo da perseguire con convinzione in quanto è da esso che dipende il lavoro povero in Italia, insieme alle poche ore lavorate e alle ridotte competenze della persona, prima ancora che dal salario di ingresso che non dovrebbe essere fissato per legge, ma determinato attraverso la contrattazione collettiva, come indicato nel documento appena approvato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Nei decreti attuativi della riforma fiscale dovrebbe trovare spazio la detassazione di una mensilità e, soprattutto, degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali collettivi. Molto apprezzata la previsione di inserire un forte sgravio fiscale alle imprese che assumono personale a tempo indeterminato, mentre andrebbe valutata con attenzione l'ipotesi di sostenere in maniera efficace la formazione, sia del personale da assumere che di quello già in servizio, attraverso un diverso impiego delle risorse disponibili e con il coinvolgimento degli enti paritetici per la formazione continua. Una ipotesi percorribile potrebbe essere quella di aprire la piattaforma digitale utilizzata nell'ambito del Supporto alla formazione e al lavoro, riservando sempre l'indennità prevista soltanto agli aventi diritto. Si tratta di una



opzione percorribile anche per la riqualificazione professionale dei lavoratori autonomi che accedono alla Iscro, che è stata riformata nel disegno di Legge di bilancio tenendo conto delle osservazioni formulate dal sindacato. Più in generale, è fondamentale assicurare un migliore collegamento fra le politiche passive e le politiche attive del lavoro, garantendo un adeguato sostegno al reddito alle varie categorie di lavoratori, compresi quelli della pesca, dello spettacolo e dello sport, ma anche percorsi di riqualificazione in linea con il processo di transizione in corso.

Il rafforzamento del potere d'acquisto degli stipendi passa anche dalla previsione, contenuta sempre nel disegno di Legge di bilancio, di misure fiscali per il welfare aziendale e per la detassazione dei premi di risultato. Rispetto alla prima, si osserva come la nuova formulazione elimina la forte sperequazione che si è avuta nell'anno in corso rispetto ai lavoratori senza figli a carico, assicurando comunque una valorizzazione della maternità e della paternità, mentre sulla detassazione dei premi di risultato, mantenuta al 5% anche per il 2024, è possibile inserire una clausola di maggior favore in caso di adozione di strumenti di partecipazione dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.

Il rifinanziamento del fondo per il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, con una dotazione complessiva di 8 miliardi di euro in due anni, è un segnale di attenzione verso la pubblica amministrazione che può e deve significare un cambio di passo importante, dopo un lungo periodo di disattenzione che ha portato a rinnovare i Contratti soltanto in coincidenza con le scadenze elettorali. È fondamentale agire per assicurare a tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle autonomie locali, le risorse necessarie e sufficienti per il rinnovo dei Contratti collettivi, per cui nelle misure in materia di revisione della spesa pubblica riferite alle regioni e ai comuni andrebbe valorizzata anche questa voce, insieme alle altre riferite ai diritti sociali, alle politiche sociali, alla famiglia e alla tutela della salute.

Il rilancio della pubblica amministrazione è la pre-condizione per la piena realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da cui dipende la tenuta sociale ed economica della Nazione. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento del Fondo per il fabbisogno nazionale standard del Servizio sanitario nazionale è accolto con favore. La nostra sanità ha, però, bisogno di una nuova progettualità, partendo dalla valorizzazione del personale e dal rafforzamento dei servizi sul territorio, un piano che deve essere costruito e realizzato con il coinvolgimento di tutti gli attori, compresi gli enti locali perché una persona malata, magari impossibilitata a lavorare, ha sempre bisogno di essere assistita pure sotto il profilo sociale. Positivo il riferimento all'Inail per quanto riguarda gli investimenti nell'edilizia sanitaria, ma è necessario intervenire anche sulla scuola, riqualificando il patrimonio immobiliare e rendendo strutturale l'assicurazione contro gli infortuni in tutte le attività svolte per gli studenti e il personale docente e Ata, e sul trasporto pubblico locale. Si tratta di passaggi decisivi per ridurre il gap territoriale che le regioni del Mezzogiorno e le aree svantaggiate



hanno rispetto al resto del Paese e con riferimento alle medie dei principali partner europei. Accanto all'importante finanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, è necessario mettere in condizioni gli enti locali di poter progettare gli interventi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione di arrivare ad una Zona economica speciale unica per il Sud rappresenta una sfida da vincere in termini di maggiore efficienza della macchina amministrativa.

Guardando alle persone e ai nuclei familiari fragili, si apprezza, in particolare, il rifinanziamento per 600 milioni di euro del fondo per la carta acquisti solidale "Dedicata a te", di 50 milioni per l'acquisto di derrate alimentari e di 200 milioni per il contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, come pure l'estensione al 2024 della garanzia sui mutui prima casa. Sarebbe, però, auspicabile anche un sostegno alla morosità incolpevole e per ridurre il peso degli interessi sui mutui, tenuto conto delle difficoltà legate alle decisioni adottate dalla Banca centrale europea in fatto di tassi.

L'istituzione di un Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è utile alla razionalizzazione e al potenziamento degli interventi, in ragione delle effettive necessità che si presentano negli ambiti sociali territoriali. È fondamentale, però, garantire la congruità delle risorse disponibili ed avviare un'azione di riforma ragionata e condivisa degli strumenti in campo, a partire dalle leggi 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali) e tenendo conto della rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale e dell'istituzione del Fondo equità livello dei servizi a decorrere dal 2025, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 71/2023. Da subito, è fondamentale garantire le risorse necessarie per sostenere in maniera adeguata l'attuazione della delega in materia di non autosufficienza delle persone anziane, contenuta nella legge 33/2023.

Le politiche sociali rappresentano un importante strumento per ridurre alcuni dei gap, in particolare generazionali e di genere, che incidono negativamente sul sistema Paese.

L'incremento del contributo del pagamento delle rette per la frequenza di asili nido in ragione del numero dei figli è una misura molto apprezzata, che deve essere accompagnata da una azione di supporto agli enti locali nella messa a terra dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre il rafforzamento dell'indennità in caso di congedo parentale chiama direttamente in causa le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali che possono e debbono inviare un segnale conseguente con i prossimi rinnovi contrattuali.

Il capitolo sulle pensioni si presta a diverse osservazioni. La nostra Organizzazione, nel partecipare a tutti i tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha posto come obiettivo di legislatura il superamento della riforma Monti-Fornero e il rafforzamento del potere d'acquisto dei redditi da pensione.



In questo senso, pur comprendendo con grande senso di responsabilità le difficoltà del momento, non si condividono le modifiche apportate agli strumenti di flessibilità in uscita: Quota 103, Ape sociale e Opzione donna possono essere riproposti senza particolari correttivi anche nel 2024, in attesa della riforma più complessiva che dovrà poggiare su Quota 41, su un meccanismo di valorizzazione delle diverse attività professionali e mansioni svolte, sul riconoscimento della maternità, sulla garanzia di una pensione per i giovani e per coloro che hanno percorsi lavorativi precari, sul sostegno alla previdenza complementare e sulla distinzione fra previdenza ed assistenza nel bilancio dell'Inps. Rispetto alle altre misure contenute nel disegno di Legge di bilancio, sempre in materia previdenziale, la modifica apportata alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia risponde ad una precisa richiesta formulata dal sindacato, mentre non si comprende la logica che porta all'incremento del valore soglia in caso di pensione anticipata, come pure la nuova decorrenza per l'incremento dei requisiti previdenziali per le uscite anticipate e per i lavoratori precoci. Il riscatto dei periodi contributivi non coperti da retribuzione è un'opportunità interessante da promuovere nei luoghi di lavoro, considerando che l'onere può essere coperto dal datore di lavoro sotto forma di welfare; più in generale, l'intera tematica del riscatto dei periodi contributivi andrebbe, comunque, rivista. In un'ottica di solidarietà, è comprensibile la decisione del governo di introdurre una rivalutazione differenziata per fasce di reddito degli assegni pensionistici in essere; si tratta di una tematica molto delicata alla quale si è guardato finora in maniera decisamente parziale e senza tener conto, ad esempio, dei carichi familiari. L'auspicio è che si possa, comunque, almeno incrementare la rivalutazione degli assegni pensionistici fino a cinque volte il minimo e rivedere le tabelle in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali delle categorie del pubblico impiego.



Analisi del disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926)

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)	Viene indicato il livello massimo del saldo netto da finanziare.	Si rimanda all'allegato 1
Art. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)	La dotazione del fondo per la carta acquisti è incrementata di 600 milioni per il 2024. Il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti è incrementato con 50 milioni di euro per il 2024.	Il rifinanziamento della carta acquisti è sicuramente un aspetto positivo, visto il perdurare delle difficili condizioni sociali e economiche. L'esperienza del 2023 dovrebbe favorire una migliore gestione della procedura, evitando il doppio passaggio fra Inps e ente locale.
Art. 3. (Mutui prima casa)	Il fondo di garanzia per i mutui prima casa è rifinanziato con 282 milioni per il 2024.	Il fondo di garanzia andrebbe reso strutturale; opportuno anche il rifinanziamento del fondo per la morosità incolpevole.
Art. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)	Il fondo per l'erogazione del contributo straordinario riservato ai titolari di bonus sociale elettrico è rifinanziato con 200 milioni di euro per il primo trimestre 2024.	Si tratta di una disposizione condivisibile, in quanto guarda ai redditi più bassi.
Art. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)	Per il periodo di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato, escluso domestico, con importo mensile pari a 2.692 euro per 13 mensilità un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, dei contributi a proprio carico di 6 punti percentuali. La riduzione è incrementata di un punto percentuale nel caso in cui la retribuzione non ecceda l'ammontare di 1.923 euro, sempre su tredici mensilità. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	La riproposizione del taglio del cuneo contributivo è vista con favore, in attesa che la riduzione della pressione fiscale diventi strutturale anche per effetto della delega per la riforma complessiva. Rimane l'osservazione che il taglio lineare, seppure di facile applicazione, presenta un paio di controindicazioni. In primo luogo, favorisce maggiormente chi ha un reddito più alto (sempre al di sotto della soglia indicata); in secondo luogo, crea una forte disparità fra chi è poco sopra o poco sotto la soglia.
Art. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale)	Per il periodo di imposta 2024, non concorrono a formare il reddito del lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità, gas, affitto prima	La revisione della norma sui fringe benefit è equilibrata e serve a superare l'obiezione che era stata posta in occasione del provvedimento attuativo contenuto nel decreto-legge Lavoro, in quanto veniva a realizzarsi una forte disparità fra i



	<p>casa o interessi per il mutuo sempre prima casa. La soglia sale a 2mila euro in caso di figli. I datori di lavoro provvedono all'attuazione previa informativa alla rappresentanza sindacale unitaria se presente. Il dipendente indica il codice fiscale del figlio per il beneficio incrementato.</p>	<p>lavoratori con figli a carico e quelli senza carichi. Positivo anche il richiamo ad alcune forme di welfare aziendale che assumono particolare rilievo nel contesto attuale.</p>
<p>Art. 7 (Detassazione dei premi di risultato)</p>	<p>Per le somme e i premi erogati nel 2024 per effetto di accordi collettivi, l'aliquota sostitutiva è ridotta al 5%.</p>	<p>Un ulteriore incentivo potrebbe essere previsto in caso di adozione di strumenti di partecipazione dei lavoratori.</p>
<p>Art. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)</p>	<p>La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminata per il 2024 in 70 euro. È riconosciuto un contributo di 430 milioni di euro per il 2024 in favore della Rai per l'ammodernamento infrastrutturale.</p>	<p>La riduzione del canone Rai è un tema di cui si dibatte da tempo; naturalmente è necessario dare al servizio pubblico gli strumenti per essere competitivo sui mercati e per garantire i livelli occupazionali.</p>
<p>Art. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)</p>	<p>Per il periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi; tale trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riservato ai lavoratori del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali. Nel 2023, il beneficiario non deve avere maturato un reddito superiore a 40mila euro. Il datore di lavoro è il sostituto di imposta e anticipa la somma e opera in compensazione. La spesa è quantificata in 81,1 milioni di euro.</p>	<p>La misura andrebbe ricondotta in un ampio disegno di sostegno alla contrattazione collettiva, utile a rafforzare in maniera strutturale gli stipendi mediani.</p>
<p>Art. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)</p>	<p>Per il triennio contrattuale 2022-2024, in aggiunta alle somme stanziare dall'articolo 3 del decreto-legge 145/2023, sono stanziare risorse per 3 miliardi per il 2024 e di 5 miliardi a decorrere dal 2025; gli importi sono comprensivi di oneri contributivi e Irap. A valere su queste risorse, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'importo di indennità di vacanza contrattuale (articolo 1,</p>	<p>Si tratta di un segnale di attenzione verso il pubblico impiego che merita di essere valorizzato. È fondamentale agire per assicurare l'effettivo e puntuale rinnovo dei contratti collettivi degli enti locali e delle regioni; in questo senso, andrebbe esclusa anche la voce rinnovo dei contratti collettivi dalle novero di quelle utilizzabili ai fini</p>



	<p>comma 609, legge 234/2021) è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; tale importo è scomputato per chi lo ha già percepito nel corso del 2023. Per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche, istituzioni e enti pubblici, diverse da quelle statali, i rinnovi contrattuali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenendo conto dei medesimi criteri indicati precedentemente. La disposizione vale anche per il personale convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Gli oneri comprendono anche la specificità medico-veterinaria e altro personale da individuarsi con atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 165/2001.</p>	<p>della quantificazione del contributo alla spending review.</p>
<p>Art. 11. (Misure in materia di imposte)</p>	<p>Slitta al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore dell'imposta sugli imballaggi con singolo impiego (plastic tax) e sulle bevande edulcorate (sugar tax). Su alcuni prodotti per l'infanzia (latte in polvere o liquido, estratti di malto, preparazioni per alimenti; pannolini) e per l'igiene intima femminile si applica l'aliquota Iva al 10%. Cambiano le accise sulle sigarette e sugli altri prodotti da tabacco. Sono apportate delle modifiche alla disciplina sulla deduzione e sulla determinazione degli acconti in favore delle imprese sulle componenti negative.</p>	<p>Si tratta di disposizioni fiscali con effetti diversi sui conti pubblici. In prospettiva andrebbero superare sia la plastic che la sugar tax, mentre occorre valutare con attenzione il passaggio dall'aliquota del 5% a quella del 10% per i prodotti dell'infanzia e per l'igiene intima femminile.</p>
<p>Art. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)</p>	<p>Le norme contenute negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 si applicano anche ai casi di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sono indicate le regole per l'applicazione delle imposte sostitutive.</p>	<p>Si tratta di una disposizione a carattere fiscale.</p>



<p>Art. 13. (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente delle successioni con applicazione con data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. È prevista una disposizione transitoria di sei mesi per le successioni aperte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>La norma ha carattere ordinamentale. La norma è oggetto di stralcio.</p>
<p>Art. 14 (Tax credit cinema)</p>	<p>Con decreto ministeriale sono definite le aliquote di credito di imposta; l'aliquota ordinaria è del 40%. Sono ammesse aliquote diverse, fermo restando il tetto massimo del 40%. Il credito di imposta è compreso fra il 20 e il 40% in favore delle imprese di esercizio cinematografico che realizzano nuove sale o ripristinano sale inattive. L'aliquota può arrivare al 60% per le Pmi. È atteso un decreto interministeriale. È prevista una sanzione in caso di rilascio di certificazioni infedeli. La valutazione delle opere è rimessa ad una commissione di esperti nominata dal ministro della cultura nel limite di spesa di 500mila euro.</p>	<p>Sono riviste le aliquote di credito di imposta in favore delle imprese di esercizio cinematografico; si tratta di un settore fortemente in difficoltà, complici il Covid-19 e la concorrenza delle piattaforme digitali.</p>
<p>Art. 15 (Misure per l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)</p>	<p>È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale soltanto in Italia, con tagli indicati fra 0,25 e 1.000 euro. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs) viene individuato come il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione del formato digitale dei prodotti considerati carta valore. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può avvalersi dell'Istituto.</p>	<p>Da seguire con attenzione la questione dell'euro in formato digitale, di cui si parla da tempo.</p>
<p>Art. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)</p>	<p>Sono apportate delle modifiche all'articolo 68 del Dpr 917/1986, con riferimento al calcolo fra minusvalenze e plusvalenze.</p>	<p>Si tratta di misura che ha effetti tributari.</p>



<p>Art. 17. (Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)</p>	<p>L'Agenzia delle entrate e Inps realizzano la piena interoperabilità delle banche dati. L'Agenzia opera per favorire l'adempimento spontaneo, mettendo a disposizione la dichiarazione precompilata. Agenzia delle entrate e Inps effettuano le analisi di rischio, realizzando interventi per una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.</p>	<p>Corretto il contrasto al sommerso nel lavoro domestico, anche è utile immaginare un percorso di accompagnamento alle famiglie per la messa in regola del personale, evitando ricadute negative.</p>
<p>Art. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)</p>	<p>L'aliquota separata sugli affitti brevi è fissata al 26%, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta. I soggetti che effettuano intermediazione residenti fuori dalla Ue ma con stabile presenza adempiono agli obblighi di legge con riferimento al versamento dell'imposta. Sono soggette a tassazione del 26% le plusvalenze realizzate tramite cessioni di immobili nei dieci anni successivi agli interventi agevolati relativi al beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020 (cosiddetto superbonus), con esclusione di immobili acquisiti per successione e per quelli che per la maggior parte dei dieci anni siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi; nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da più di cinque anni, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, se si è fruito dell'incentivo e non sono state esercitate le opzioni previste.</p>	<p>L'incremento dell'aliquota separata, che passa dal 21 al 26%, appare equilibrato, in quanto volto a contrastare le speculazioni che oggi rendono problematico l'accesso all'abitazione in affitto per lunghi periodi, soprattutto nelle grandi città e nelle aree immediatamente circostanti.</p>
<p>Art. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti</p>	<p>Si riduce il valore complessivo Iva da 300mila lire a 70 euro applicato ai</p>	<p>La norma è volta a favorire il turismo internazionale. Il riferimento è all'articolo 38-quater,</p>



domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)	soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea.	comma 1, primo periodo, del Dpr 633/1972.
Art. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)	La norma sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni è riservata agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Si applica una aliquota del 18%.	Si tratta di una norma con carattere fiscale.
Art. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)	L'Agenzia delle entrate effettua delle verifiche sulle unità immobiliari oggetto di interventi di miglioramento ed efficientamento con l'invio di comunicazioni, in presenza di anomalie.	La norma potrebbe avere ricadute sui contribuenti.
Art. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)	È introdotto l'articolo 34-bis nel decreto legislativo 231/2007, per effetto del quale gli organismi di autoregolamentazione possono istituire una banca dati informatica centralizzata, finalizzata alla prevenzione di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, alimentata dalle comunicazioni dei professionisti su operazioni sospette. Sono indicate le procedure a tutela della privacy e per l'interazione con i vari soggetti.	La corretta gestione delle banche dati è utile e andrebbe fatta con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori.
Art. 23. (Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari)	A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta dell'8%, applicata da Banca e Poste all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, è fissata all'11%. Viene rideterminata nella misura dell'1,06% l'imposta di bollo sugli immobili detenuti all'estero. Sono apportate alcune modifiche al Dpr 917/1986 riguardo ai diritti di godimenti degli immobili, mentre un'altra modifica riguarda l'articolo 1 del decreto-legge 262/2006, relativo all'introduzione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nel territorio dello Stato. Viene altresì apportata una modifica all'articolo 37	Si tratta di disposizioni diverse, che incrementano alcune aliquote, ma estendono la capacità dell'agente della riscossione di rafforzare la propria azione. La lotta all'evasione è sicuramente un obiettivo da perseguire con costanza; occorre, però, guardare prioritariamente agli evasori totali piuttosto che perseguire eventuali mancanze di poco rilievo in capo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.



	<p>del decreto-legge 223/2006, riferita alla compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail, con limitazioni alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100mila euro. Viene indicata la tempistica per la compensazione dei crediti con i contributi Inps in caso di datori di lavoro non agricoli, datori di lavoro agricoli e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione autonoma. Limitazioni sono poste alla compensazione in caso di crediti verso l'Inail. Al Dpr 633/1972, si interviene sulla sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva. Al Dpr 602/1973, viene introdotto l'articolo 75-ter, sulla cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo: l'agente della riscossione può avvalersi del supporto telematico e della cooperazione dei soggetti coinvolti per acquisire le informazioni necessarie al recupero del debito. Sono attesi dei decreti.</p>	
Art. 24 (Misure in materia di rischi catastrofali)	<p>Le imprese aventi sede in Italia o con stabile organizzazione in Italia pur con sede legale all'estero sono tenute ad assicurarsi contro i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024. Per rischi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. È prevista una sanzione; Sace è autorizzata a fornire le garanzie.</p>	<p>La misura deve essere attentamente valutata per evitare delle ricadute pesanti sul sistema delle imprese, anche per evitare di accentuare ulteriormente il rischio di desertificazione produttiva che caratterizza le aree più fragili del Paese.</p>



<p>Art. 25 (Istituzione del fondo di garanzia assicurativa dei rami vita)</p>	<p>È aggiunto il capo VI-bis, comprensivo degli articoli da 274-bis a 274-quaterdecies. Nello specifico, viene istituito un fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, al quale aderiscono i soggetti la cui raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro. L'IVASS determina le attività di pubblicità cui sono obbligati i soggetti aderenti. La dotazione del fondo è proporzionata alle passività e comunque pari allo 0,5% dell'importo delle riserve tecniche. Il versamento dei contributi avviene almeno annualmente, anche sotto forma di impegno irrevocabile di pagamento. È possibile l'integrazione della dotazione. Il fondo di garanzia tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette, entro l'importo massimo di 100mila euro per ciascun avente diritto, con pagamento effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il fondo di garanzia è tenuto al rispetto di alcuni obblighi organizzativi. Sono altresì indicati i poteri di IVASS e i casi di esclusione degli aderenti dal fondo. È possibile prevedere nello statuto degli interventi anche su base volontaria. È ammessa la possibilità di costituire altri fondi di garanzia, decorsi, però, almeno 24 mesi dalla istituzione del primo fondo.</p>	<p>L'istituzione di un fondo di garanzia assicurativa dei rami vita è una operazione condivisibile; andrebbe modulata in maniera diversa la soglia di copertura a 100mila euro che, se è vero che è in linea con la normativa sul risparmio, è pur vero che si potrebbe immaginare un beneficio crescente in rapporto al versato.</p>
<p>Art. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)</p>	<p>Sono apportate due modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, per effetto delle quali viene cassato il riferimento alla soglia vincolo di 1,5 volte l'assegno minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva (art. 24, comma 7, dl 201/2011) e la soglia vincolo di 2,8 volte l'assegno minimo viene fissata in 3,0 volte, ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte</p>	<p>Si tratta di uno degli articoli che necessitano di una attenta valutazione. Rispetto alle soglie in rapporto all'assegno pensionistico minimo, il superamento per la pensione di vecchiaia risponde ad una precisa richiesta del sindacato, mentre non convince l'innalzamento della soglia per la pensione anticipata contributiva, seppure ridotto per le donne con</p>



	<p>per le donne con due o più figli volte l'assegno minimo per l'accesso alla pensione anticipata con 63 anni di età e 20 anni di contributi (articolo 24, comma 11, dl 201/2011). Il predetto importo lordo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla normativa, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia. Il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi.</p>	<p>figli a carico. Pure ammettendo l'ipotesi di congruità in termini di solidarietà del tetto massimo a cinque volte il trattamento minimo previsto, non è immediatamente chiaro cosa succederà nel momento in cui la persona raggiungerà il requisito dell'anzianità anagrafica. Di certo, si applicherà il coefficiente di trasformazione previsto, ma non è immediatamente chiaro se vi sarà o meno un recupero delle eventuali somme non percepite fra l'uscita anticipata e la nuova scadenza.</p>
<p>Art. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi)</p>	<p>In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti alle gestioni pensionistiche, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge i periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni. È prevista la restituzione dei contributi versati nel caso in cui dovesse essere acquisita una anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996. La facoltà è esercitata dall'interessato, con l'onere determinato in base all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere del riscatto, per i dipendenti del settore privato, può essere esercitato dal datore di lavoro con destinazione dei premi di produzione che sono deducibili dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. Il versamento può avvenire in un</p>	<p>Si tratta di una disposizione interessante che dovrebbe essere promossa nei luoghi di lavoro, considerando il ruolo che possono avere il datore di lavoro e la contrattazione collettiva, nell'ambito del welfare aziendale, contribuendo alla copertura degli oneri.</p>



	massimo di 120 rate, ciascuna delle quali di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. Sono previste delle limitazioni; l'accreditamento dei contributi è al saldo finale.	
Art. 28. (Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)	Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare all'Inps le denunce mensili per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex Inpdap. Sono fatti salvi effetti giurisdizionali passati in giudicato.	La misura ha oneri quantificati in 200 milioni di euro annui per il periodo dal 2024 al 2033.
Art. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)	Viene rideterminata l'indicizzazione delle pensioni per il 2024. L'indicizzazione è al 100% per i trattamenti fino a quattro volte il trattamento minimo Inps; è al 85% per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a cinque volte il minimo; è al 53% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo e pari o inferiori a sei volte il minimo; è al 47% per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiore a otto volte il minimo; è al 37% per i trattamenti superiori a otto volte e pari o inferiori a dieci volte il minimo; è al 22% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. È previsto un meccanismo di salvaguardia per i trattamenti vicini alla soglia di riferimento.	L'impennata dei prezzi al consumo ha prodotto una significativa perdita del potere d'acquisto degli assegni pensionistici. La rivalutazione degli stessi è quindi necessaria ed equa. In un'ottica di solidarietà è possibile immaginare una rivalutazione modulata, come avviene da qualche tempo sulla base di scaglioni di reddito rapporto all'assegno minimo. La Corte costituzionale, in passato, è intervenuta più volte per richiamare il legislatore sull'importanza di circoscrivere al massimo gli interventi con adeguamenti inferiori ai parametri previsti della legge. Tecnicamente, in termini nominali, non si può parlare di taglio, anche se il reddito reale si riduce per effetto della crescita dell'inflazione. In prospettiva, si potrebbe immaginare di individuare nuovi criteri per la rivalutazione, come i carichi familiari o il peso della componente contributiva rispetto a quella retributiva.
Art. 30. (Misure di flessibilità in uscita)	Fino al 31 dicembre 2024, i soggetti che si trovano nelle condizioni previsti dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 232/2016 (cosiddetta Ape sociale) possono accedere all'anticipo pensionistico al compimento dei 63 anni e 5 mesi; si	Misure di flessibilità in uscita si rendono necessarie alla luce dell'impatto che la riforma Monti-Fornero ha avuto sul sistema produttivo. Nei fatti, volendo semplificare si prorogano degli strumenti già vigenti al 31



	<p>applicano le scadenze previste per la presentazione delle domande, fermo restando il monitoraggio Inps. L'autorizzazione di spesa è incrementata di 85 milioni per il 2024, di 168 milioni per il 2025, di 127 milioni per il 2026, di 67 milioni per il 2027 e di 24 milioni per il 2028. Il beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, tranne che per lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro annui. L'accesso a Opzione donna, come modificata dall'articolo 16 del decreto-legge 4/2019, è consentito alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due. Il personale della scuola e delle Afam presenta domanda entro il 28 febbraio 2024. L'accesso al pensionamento flessibile anticipato di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 4/2019 è possibile per i soggetti con 62 anni di età nel 2024 (cosiddetta Quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente. Per chi matura i requisiti nel 2024, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo contributivo; in ogni caso, il valore lordo mensile massimo non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo per le mensilità di anticipo rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011. La finestra di uscita è fissata per i lavoratori del settore privato in sette mesi e per i lavoratori del settore pubblico in nove mesi per chi matura i requisiti nel 2024. Il personale scuola e Afam presenta la</p>	<p>dicembre 2023, con delle condizionalità aggiuntive, mentre, alla luce dei flussi che si sono registrati quest'anno, sarebbe stata possibile una proroga senza correttivi. La previsione che il tetto massimo lordo mensile per l'assegno pensionistico in caso di uscita con la pensione anticipata flessibile non possa superare quattro volte l'assegno minimo appare oltremodo penalizzante, perché rischia di tradursi in una forte contrazione del reddito per la persona, almeno fino a quando lo stesso non raggiunga i requisiti per il pensionamento ordinario. Non è immediatamente chiaro se e quando l'interessato recupera la differenza fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, senza questa disposizione.</p>
--	---	---



	<p>domanda entro il 28 febbraio 2024. Gli assicurati che hanno maturato i requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata flessibile possono rinunciare al versamento dei contributi di loro spettanza da parte del datore di lavoro con conseguente corresponsione di tale somma in busta paga.</p>	
<p>Art. 31. (Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2024, è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), con erogazione da parte dell'Inps. L'Iscro è riconosciuta, a domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata, esercitanti abituale attività di lavoro autonomo. Sono richiesti i seguenti requisiti: a) non essere pensionati o non essere iscritti ad altre gestioni; b) non essere beneficiari dell'assegno di inclusione; c) aver prodotto nell'anno precedente alla domanda un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti alla domanda; d) aver dichiarato nell'anno precedente alla domanda un reddito non superiore a 12mila euro (tale soglia è rivalutata annualmente); e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni. La domanda è in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno, con autocertificazione dei redditi prodotti e successiva verifica da parte dell'Agenzia dell'entrate. I requisiti a) e b) devono essere mantenuti anche nel corso della percezione dell'indennità che è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti; essa spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata in sei</p>	<p>L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) in favore dei lavoratori autonomi diventa strutturale, con una revisione dei criteri e della procedura di accesso nel senso della semplificazione. Le novità introdotte riprendono le indicazioni fornite dal sindacato in occasione del tavolo di confronto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta la questione di come favorire la riqualificazione professionale dei lavoratori autonomi; una delle ipotesi praticabile è quella di permettere l'accesso alla piattaforma del Supporto per la formazione e il lavoro, senza percepire la relativa indennità, ma avendo l'opportunità di poter fruire dei servizi di politica attiva presenti.</p>



	<p>mensilità, senza contribuzione figurativa. In ogni caso, l'ammontare massimo è di 800 euro, mentre quello minimo è di 250 euro, sempre mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La cessione della partita Iva durante la fruizione comporta la cessazione dell'erogazione e il recupero delle mensilità versate. L'indennità concorre alla formazione del reddito. È previsto un tetto di spesa che parte da 16 milioni di euro per il 2024. Viene rideterminata in 0,35% dal 2024 l'aliquota di finanziamento. L'erogazione dell'indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale; è attesa una intesa in sede di Conferenza permanente, mentre il monitoraggio spetta al ministero del lavoro.</p>	
Art. 32. (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)	<p>È riconosciuta una indennità di malattia in favore della gente di mare pari al 60% della retribuzione, a decorrere dagli eventi insorti dal 1° gennaio 2024. L'indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente all'insorgere dell'evento.</p>	<p>Da valutare con attenzione la congruità dell'indennità, come pure il meccanismo di calcolo legato alla retribuzione percepita nel mese precedente. È utile un meccanismo di garanzia per il lavoratore, soprattutto se nel mese precedente non ha lavorato.</p>
Art. 33. (Norma adeguamento aliquote gestioni rendimento previdenziali)	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nell'allegato, mentre per quelle superiori a 15 anni</p>	<p>La norma andrebbe valutata con estrema attenzione per evitare ricadute negative sulle categorie interessate. L'eventuale modifica delle aliquote andrebbe applicata al personale con anzianità nel sistema retributivo inferiore alla soglia di 15 anni indicata.</p>



	<p>si fa riferimento alla tabella A della legge 965/1965. Per le domande prodotte dopo il 1° gennaio 2024, la disposizione si applica per determinare gli oneri di riscatto. Sempre con la stessa decorrenza, si applica l'aliquota prevista nella tabella allegata alla presente legge (meno di 15 anni) o alla legge 16/1986 (più di 15 anni) per il calcolo delle quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Vale lo stesso criterio di cui sopra per il calcolo degli oneri di riscatto. In nessun caso può aversi un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello calcolato con la normativa precedente.</p>	
<p>Art. 34. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)</p>	<p>Per le misure di sostegno al settore dei call center, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2024. 30 milioni per il 2024 sono destinati al riconoscimento di una indennità onnicomprensiva non superiore a 30 euro in favore dei lavoratori dipendenti della pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro da arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. 70 milioni per il 2024 sono riservati al proseguimento della cassa integrazione straordinaria per la gestione nelle aree di crisi industriale complessa; è atteso un decreto ministeriale per il riparto delle risorse. Le regioni possono stanziare risorse aggiuntive. Il trattamento di cassa integrazione in favore dei dipendenti sospesi o orario ridotto di aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026 nel limite di spesa annuo di</p>	<p>Si tratta di disposizioni che rispondono a precise richieste formulate in più occasioni dal sindacato. Va valutata la congruità degli stanziamenti indicati, anche attraverso la tenuta di tavoli di confronto stabili nel tempo. Con riferimento specifico all'indennità in favore dei dipendenti della pesca marittima, si auspica l'innalzamento del valore dell'indennità onnicomprensiva: la soglia dei 30 euro non è stata mai aggiornata negli anni, mentre, alla luce delle risorse stanziare, si potrebbe già da ora fissare ad una cifra compresa fra i 35 e i 40 euro. Soprattutto, però, è necessario rivedere la procedura che, mutuata su quella che in passato era nota come indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ha tempi di attesa di almeno un anno fra il momento in cui si verifica la sospensione obbligatoria e l'effettivo pagamento dell'indennità. In linea con</p>



	<p>700mila euro. Il trattamento straordinario di dodici mesi in favore dei dipendenti di imprese che hanno cessato l'attività, ma per le quali vi sono prospettive di ripresa è prorogato per il 2024 nel limite di spesa di 50 milioni di euro. L'integrazione salariale finalizzata alla formazione per la gestione delle bonifiche è prorogata nel 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. La dotazione del fondo per la proroga della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale di imprese di interesse strategico è fissata, per il 2024, in 100 milioni (anziché 50 milioni). Per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, che hanno in corso dei piani di riorganizzazione non ancora completati, in continuità con le tutele già autorizzate, è possibile fruire, con decreto ministeriale, di un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio professionale di competenze. Non si applicano le addizionali di legge. Il limite di spesa è di 63,3 milioni per il 2024. Previsto il monitoraggio da parte dell'Inps.</p>	<p>l'obiettivo di semplificare la gestione degli ammortizzatori sociali, al settore della pesca, quanto meno sulla carta, è stata estesa la Cisoa, per cui anche la gestione dell'ammortizzatore in caso fermo pesca andrebbe ricondotto ad un modello sperimentato negli altri settori produttivi. Essendo noto il periodo del fermo pesca, il titolare dell'impresa dovrebbe produrre una comunicazione entro il 31 luglio di ciascun anno con l'elenco dei lavoratori interessati, salvo successiva conferma, con l'ente competente che autorizza il ricorso all'ammortizzatore e lavora la pratica entro un termine di novanta giorni, garantendo in questo modo un sostegno al reddito nel momento più vicino alle effettive necessità.</p>
<p>Art. 35. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)</p>	<p>Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, nei nuclei familiari nei quali è già presente un minore di meno di 10 anni di età e con Isee fino a 40mila euro, il buono per la frequenza di asili nido è elevato a 2.100 euro. La relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 240 milioni nel 2024 per poi a salire fino a 306 milioni a decorrere dal 2029.</p>	<p>Si tratta di un importante contributo a sostegno delle famiglie con figli minori che frequentano un nido; in pratica il contributo, come maggiorato, permette di coprire fra i tre e i cinque mesi di retta.</p>
<p>Art. 36. (Misure in materia di congedi parentali)</p>	<p>L'indennità prevista durante la fruizione del congedo parentale è elevata, in alternativa fra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino nella misura dell'80% per un mese e</p>	<p>L'incremento dell'indennità in caso di congedo parentale è un importante segnale; l'obiettivo dovrebbe essere quello di renderla strutturale, mentre sarebbe utile</p>



	del 60% per un altro mese, da fruire soltanto nel 2024 e dopo la fruizione piena del congedo di maternità o di paternità.	un'azione di sostegno anche sul versante della contrattazione collettiva.
Art. 37. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)	Fermo restando quanto previsto con la norma sull'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica l'esonero al 100% della quota di contributi a proprio carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri con due figli fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo. Non si applica al lavoro domestico; resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	L'esonero totale dalla quota di contributi a proprio carico andrebbe estesa alle lavoratrici a tempo determinato e quelle con due figli.
Art. 38. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)	Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (Isee) sono esclusi i titoli di Stato, fino al valore complessivo di 50mila euro e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.	Sarebbe utile una riflessione più ampia sulle modalità di determinazione dell'Isee, valutando correttamente i vari aspetti, a cominciare dal fatto che per i lavoratori dipendenti e i pensionati la disponibilità sul conto corrente deriva in larga parte, se non esclusivamente, dai risparmi.
Art. 39. (Misure in materia sociale)	È istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è incrementato di 6 milioni annui a decorrere dal 2024. Il contributo in favore dell'Istituto degli innocenti di Firenze è quantificato in 3 milioni di euro. È autorizzata una spesa di 1.250.000 euro per il supporto tecnico-scientifico al dipartimento	Si tratta di tematiche molto sentite che vanno opportunamente sostenute.



	<p>per le politiche della famiglia. Il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementato di 3 milioni a decorrere dal 2023, di cui 1 per la maternità delle atlete non professioniste.</p>	
<p>Art. 40. (Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)</p>	<p>È istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di 231.807.485 euro a decorrere dal 2024. Sono di conseguenza abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024: l'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (interventi diversi con dotazione di 50 milioni fino al 2023); l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (disabilità a scuola con dotazione di 200 milioni a decorrere dal 2022); l'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (caregiver, con dotazione di 20 milioni annui nel periodo 2018-2020); l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (lingua dei segni con dotazione di 3 milioni). Le risorse sono finalizzate a: a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva; d) turismo accessibile; e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico; f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare; g) promozione della piena ed effettiva</p>	<p>Il tema delle risorse a sostegno delle persone con disabilità è centrale, per cui è fondamentale prevedere somme adeguate a dare un giusto ristoro alle persone e alle loro famiglie. Davanti ad aspettative importanti, quindi, non è ammissibile arretrare di un solo passo; anzi, è necessario, in prospettiva, porre un obiettivo di finanziamento del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in rapporto al prodotto interno lordo e tenendo conto dell'aumento delle fragilità sia fra i minori che nella popolazione anziana. L'altra grande questione riguarda la gestione delle stesse sul territorio. È urgente una riflessione sulla governance degli ambiti territoriali sociali e sulla integrazione fra gli aspetti sanitari e quelli sociali. Si tratta di rivedere la legge 328/2000 in maniera organica, superando l'attuale dualismo fra ambiti con gestione consortile ed altri con gestione con comune capofila.</p>



	<p>inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia; h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità; i) dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità. Sono attesi i relativi decreti ministeriali anche per il riparto fra le regioni. A decorrere dal 2025, gli enti territoriali beneficiari sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità con dotazione di 50 milioni dal 2023 al 2026) è incrementata di 85 milioni a decorrere dal 2026.</p>	
Art. 41. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)	<p>Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni per il 2024, di 4.000 milioni per il 2025 e di 4.200 milioni a decorrere dal 2026, anche per le finalità connesse al rinnovo dei contratti collettivi, della tariffa oraria dei medici, della rideterminazione dei tetti di spesa farmaceutica, delle modalità di distribuzione dei farmaci, dell'abbattimento delle liste di attesa, di aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di aggiornamento dei Lea, delle ulteriori misure di potenziamento del Ssn e dell'assistenza territoriale e del funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.</p>	<p>Il dato di fatto è che, comunque, la dotazione del fondo sanitario nazionale standard aumenta di 3 miliardi nel 2023, di 4,2 miliardi nel 2024 e di 4,2 miliardi nel 2025; l'elemento su cui riflettere è che, però, tale incremento non è proporzionale al prodotto interno lordo. La sanità ha bisogno di interventi importanti in termini di maggiori risorse a disposizione, ma anche sotto il profilo della riorganizzazione complessiva dei servizi e, soprattutto, sul versante del personale, viste le carenze strutturali su praticamente tutte le professionalità.</p>



<p>Art. 42. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale)</p>	<p>L'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico; restano ferme le disposizioni sui volumi massimi di prestazioni erogabili, sull'orario massimo di lavoro e sui riposi. Le prestazioni sono estese a tutto il personale. La tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi. È autorizzata una spesa di 200 milioni per il personale medico e di 80 milioni per il personale sanitario per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. È prevista la presentazione di una relazione sulle attività intramoenia da parte dell'Organismo paritetico regionale nell'ambito del piano nazionale per il governo delle liste di attesa</p>	<p>L'abbattimento delle liste di attesa deve rappresentare un punto centrale nell'azione di governo. Fondamentale è il coinvolgimento di tutti gli attori in campo. Si tratta di investire sulle infrastrutture e sul personale, ma pure di definire regole generali, ad esempio, anche per le attività intramoenia, valutando un corretto rapporto fra le stesse e le prestazioni erogate in regime di Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Art. 43. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)</p>	<p>Il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell'8,5% a decorrere dal 2024, mentre il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8%. Resta fermo il valore percentuale sugli acquisti diretti di gas medicinali.</p>	<p>Sulla spesa farmaceutica andrebbero fatte delle riflessioni più complessive, anche in un'ottica di spending review e tenuto conto di diversi fattori, dai margini di guadagno alla tenuta occupazionale del settore.</p>
<p>Art. 44. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)</p>	<p>Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, l'Agenzia italiana del farmaco, entro il 30 marzo 2024, aggiorna il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio. A decorrere dal 1° marzo 2024, viene rideterminato il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Sono riconosciute delle quote fisse aggiuntive per confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio in ragione del fatturato. A decorrere dal 1° marzo 2024, cessa</p>	<p>È importante che l'aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio avvenga tenendo conto di quelle che sono le effettive esigenze di una determinata area geografica. In passato, gli ambiti territoriali sono stati costruiti su parametri poi rivelatisi incapaci di intercettare il reale fabbisogno, soprattutto nelle aree interne del Paese.</p>



	<p>l'applicazione di una serie di sconti sul prezzo di vendita al pubblico. È istituito un tavolo tecnico che monitora l'andamento della spesa. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Aifa predispone linee guida al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli di assistenza.</p>	
<p>Art. 45. (Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)</p>	<p>Le regioni e le province autonome, al fine di abbattere le liste di attesa, possono avvalersi delle misure relative alla tariffa oraria dei medici e coinvolgere le strutture private accreditate, utilizzando una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno del Ssn standard.</p>	<p>L'abbattimento delle liste di attesa dovrebbe essere posto al centro dell'azione delle singole regioni. Come evidenziato sopra, è necessario investire nelle infrastrutture, nei macchinari e nel personale, ma anche arrivare ad un corretto bilanciamento fra le prestazioni in regime di Servizio sanitario nazionale e intramoenia.</p>
<p>Art. 46. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)</p>	<p>Il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati è rideterminato nel valore della spesa consuntiva del 2011, incrementata di un punto percentuale nel 2024, di 3 punti percentuali nel 2025 e di 4 punti percentuali nel 2026.</p>	<p>Da valutare la congruità del tetto, alla luce dei maggiori costi che si sono registrati negli ultimi due anni.</p>
<p>Art. 47. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)</p>	<p>Il meccanismo che riconosce delle quote premiali per gli enti virtuosi è prorogato al 2024 con aliquota dello 0,50%.</p>	<p>Quote premiali andrebbero riservate anche a opera per apportare miglioramenti significativi del servizio, pur partendo da una posizione di forte svantaggio.</p>
<p>Art. 48. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA)</p>	<p>Per l'aggiornamento dei LEA, è vincolata una quota di 50 milioni per il 2024 e di 200 milioni a decorrere dal 2025.</p>	<p>La garanzia dei livelli essenziali di assistenza deve essere reale e non sulla carta; osservazione che vale anche per le prestazioni a carattere sociale.</p>
<p>Art. 49. (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale)</p>	<p>Sono tenuti a versare una quota di compartecipazione alla regione di residenza i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera ma utilizzano il Ssn, i frontalieri e i loro familiari. La regione fissa una quota variabile da un minimo del 3% ad un massimo del 6% del salario netto; quanto ricavato è destinato al sostegno del Ssn nelle aree di confine e a beneficio del</p>	<p>Si tratta di una disposizione che muove da un concetto di equità, ma che, naturalmente, deve essere valutata attentamente sul versante della congruità di quanto richiesto di versare al cittadino, italiano o straniero che sia.</p>



	<p>trattamento accessorio nella misura massima del 20% del personale medico e infermieristico. È fissato in 2mila euro a decorrere dal 2024 il contributo a carico dello straniero regolarmente soggiornante non rientrante nelle categorie indicate all'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998. Il contributo è fissato in minimo 700 euro per gli stranieri soggiornanti per motivi di studio e in 1.200 per gli stranieri soggiornanti alla pari. Gli importi possono essere adeguati con decreto ministeriale; a decorrere dal 1° gennaio 2024, i contributi sono versati su un apposito capitolo di entrata per la loro riassegnazione al netto della somma di 113 milioni di euro annui. Sono indicate le sanzioni in caso di mancata iscrizione, di mancata comunicazione di trasferimento della residenza dall'estero o all'estero; i proventi sono acquisiti al bilancio del comune. Le pubbliche amministrazioni che acquisiscono informazioni circa il trasferimento di residenza all'estero di un cittadino italiano le comunicano al comune di residenza e al consolato.</p>	
<p>Art. 50. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)</p>	<p>Al fine di potenziare i servizi, anche con riferimento agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la spesa per il reclutamento del personale, anche in deroga ai vincoli in materia di spesa, è incrementata di 250 milioni per il 2025 e di 350 milioni a decorrere dal 2026 a valore sulle risorse del finanziamento del Ssn. È atteso un decreto per il riparto fra le regioni. La dotazione del fondo per la terapia del dolore e per le cure palliative è incrementata di 10 milioni a decorrere dal 2024. Per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, è riservata una somma di</p>	<p>È fondamentale rafforzare la dotazione organica, tenendo conto delle uscite maturate in questi anni, ma anche della necessità di assicurare l'effettiva fruibilità delle infrastrutture che si stanno realizzando con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Peraltro, è anche utile osservare le problematiche che si presentano in ragione del progressivo innalzarsi dell'età media del personale già in servizio. È noto che, al crescere dell'età della persona, aumenta esponenzialmente il rischio di incorrere in fragilità di diverso tipo. Vale per tutti i lavori, ma vale, a maggior ragione, per il personale</p>



	240 milioni per il 2025 e di 310 milioni a decorrere dal 2026.	sanitario, soggetto a carichi di lavoro fortemente usuranti e faticosi, sia sotto il profilo fisico che sotto quello psicologico. Non a caso, si parla spesso del fenomeno del burnout.
Art. 51. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 143/1998, relativo alla gestione del fondo Mediocredito centrale.	Si tratta di misure volte a meglio organizzare la gestione del fondo indicato.
Art. 52. (Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)	Il credito di imposta previsto al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 124/2023, a sostegno degli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno, è riconosciuto nel limite di spesa fissato in 1.800 milioni per il 2024.	La Zes unica Sud è stata introdotta con il decreto-legge 124/2023, al fine di superare quella sorta di concorrenza sleale che si è andata alimentando fra i territori, circoscritti, inserite nelle diverse Zes e quelli che, viceversa, ne erano fuori. Con questo decreto-legge, si è venuta così ad attuare la richiesta di estendere la fiscalità di vantaggio a tutte le regioni del Mezzogiorno. Se dal punto di vista concettuale, quindi, l'operazione è condivisibile, la preoccupazione che emerge è di ordine procedurale, vale a dire la capacità della struttura di governare territori particolarmente complessi, assicurando tempi celeri nelle risposte. A margine, andrebbe fatta una riflessione sulle aree immediatamente fuori dalla Zes unica Sud che presentano situazioni di crisi industriale complessa, come alcune parti delle province di Frosinone e di Latina. Anche queste aree potrebbe beneficiare di alcune agevolazioni previste per la Zes unica Sud.
Art. 53. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)	Ismea è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore di Pmi agricole del settore ortofrutticolo per un importo massimo del 50% dei ricavi del 2022 e comunque non superiore a 30mila euro, con inizio rimborso a dopo 24 mesi e di durata fino a 5 anni. I prestiti sono a tasso	Il settore ortofrutticolo è fra i più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, per cui è necessaria una azione di sostegno importante.



	agevolato. È autorizzata una spesa massima di 5 milioni.	
Art. 54. (Misure in favore delle imprese)	Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, è autorizzata una spesa di 190 milioni per il 2024 e di 210 milioni per il 2025. Per assicurare la continuità degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, la dotazione del relativo fondo è incrementata di 100 milioni per il 2024. La dotazione del fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 110 milioni per il 2024 e di 220 milioni per il 2025.	Da valutare la congruità degli stanziamenti previsti.
Art. 55. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)	Sace è autorizzata a rilasciare garanzie per sostenere gli investimenti in infrastrutture, anche sociali, servizi pubblici locali, industria, transizione ambientale, mobilità, adattamento ai cambiamenti climatici, sostenibilità, innovazione, transizione digitale. Le garanzie possono essere rilasciate in favore di partner esecutivi del Programma InvestEU, imprese, imprese di assicurazione. Previa istruttoria, possono essere concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale di copertura del 70, del 60% e del 50% a seconda dei casi. L'80% dell'impegno è in capo allo Stato. Il limite di impegno assumibile è fissato in 3.000 milioni. È prevista una convenzione fra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e Sace per le azioni di supporto agli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.	Il ruolo di Sace ha assunto, negli anni, una centralità crescente. La disposizione è quindi apprezzabile, al netto delle valutazioni che dovranno essere fatte in sede di monitoraggio rispetto alla congruità dei criteri adottati per il rilascio delle garanzie.
Art. 56. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi)	Al fine di consentire l'approvazione da parte del Cipess entro il 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni entro il 2032, di cui 780 nel 2024.	La nostra Organizzazione sindacale sostiene da tempo la necessità di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, per cui la presente disposizione è assolutamente condivisibile. Naturalmente, è



	<p>Entro il 30 giugno di ciascun anno, il ministero delle infrastrutture presenta una informativa al Cipess sulle iniziative intraprese per il reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi dell'opera; accertate le risorse, si determina conseguentemente la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa annua. Sono affidati al commissario i compiti atti a garantire la continuità del servizio di funivia di Savona. Un contributo di 30 milioni per il 2024, di 24 milioni per il 2025, di 16 milioni per il 2026 e di 10 milioni per il 2027 è riservato alla realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito Expo 2015. È autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 per il Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale di Genova. In favore della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale del Lazio è autorizzata una spesa di 40 milioni per il 2024, di 50 milioni per il 2025 e di 55 milioni per il 2026. 40 milioni per il 2025 e 45 milioni per il 2026 sono destinati allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Per i maggiori oneri in capo a Rfi per l'attuazione del Pnrr, è autorizzata la spesa di 350 milioni, di cui 150 milioni per il 2024 e 200 milioni per il 2025, con recepimento nel prossimo aggiornamento del contratto di programma. Con decreto ministeriale, è individuato il commissario straordinario per la progettazione, affidamento e esecuzione dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria adriatica. La dotazione del fondo per il credito sportivo (articolo 90, comma 12, legge 289/2002) è incrementata di 50 milioni per l'anno</p>	<p>fondamentale che anche le regioni Sicilia e Calabria continuino ad impegnarsi, come del resto hanno fatto finora, mettendo a disposizione risorse finanziarie e professionali, anche per rafforzare le infrastrutture sul territorio di competenza. Si tratta di una importante occasione per generare occupazione diretta e nell'indotto. Significative anche le altre iniziative prese su singole realtà territoriali o per rafforzare il sistema di sicurezza cibernetica, aspetto quest'ultimo quanto mai fondamentale sia per la tenuta democratica del Paese sia a garanzia del sistema economico e sociale.</p>
--	---	---



	<p>2024. Con accordo è aggiornato il documento Stato-Regioni per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità. È autorizzata una spesa di 10 milioni per il 2024 per l'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del Sistema di allarme pubblico. È autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 in favore del comune di Milano per la copertura degli oneri del rimborso dei prestiti per la realizzazione delle linee metropolitane M4-M5.</p>	
<p>Art. 57. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)</p>	<p>Si estendono gli effetti del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che viene rifinanziato con ulteriori risorse per il 2024 (200 milioni in più) e per il 2025 (100 milioni).</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 58. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)</p>	<p>Per incentivare forme alternative di finanziamento, sono valutati preliminarmente i progetti delle amministrazioni pubbliche che hanno espresso la loro disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.</p>	<p>Si tratta di una disposizione utile ad intercettare investitori internazionali; è chiaro che serve una azione di supporto dal centro perché non tutti i territori sono appetibili allo stesso modo, per cui occorre evitare il rischio che tali investimenti finiscano per produrre, involontariamente, nuove differenziazioni territoriali.</p>
<p>Art. 59. (Investimenti Inail in edilizia sanitaria)</p>	<p>L'Inail può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. Le singole opere sono inserite nei piani triennali con decreto del ministro della salute adottato entro il 31 luglio di ciascun anno.</p>	<p>L'Inail, al netto di un avanzo di bilancio medio nell'ordine di almeno un miliardo e mezzo annui, può e deve giocare un ruolo più attivo, contribuendo alla crescita del Paese. Bene quindi gli investimenti nell'edilizia sanitaria, ma l'Istituto potrebbe intervenire anche in altri contesti, dalla scuola all'abitazione, passando per il miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro in un'ottica di maggiore sicurezza e benessere,</p>



		senza venire meno alla propria mission istituzionale.
Art. 60. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)	È istituito un fondo con una dotazione di 35,32 milioni da ripartire in favore del personale in servizio presso Istat, Ispra, Iss, Enea, Inapp, Isin, Lamma, ex Ispesl (Inail), Asi e Crea. 14,52 milioni sono riservati alla indizione di procedure selettive per ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale; 20,80 milioni per il personale tecnico-amministrativo. È atteso un decreto ministeriale.	La disposizione è condivisibile, stante la necessità di incrementare, stabilizzare e valorizzare il personale degli enti di ricerca, uscendo dall'atavica precarietà che è mortificante per chi dedica tempo, studio e passione alla ricerca. Da valutare la congruità degli stanziamenti.
Art. 61. (Borse di studio per l'Erasmus italiano)	Presso il ministero dell'università, è istituito il fondo per l'Erasmus italiano con una dotazione di 3 milioni per il 2024 e di 7 milioni per il 2025 per l'erogazione di borse di studio esentasse. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di un progetto interessante, che potrebbe permettere agli studenti di fare delle esperienze anche in altri atenei italiani.
Art. 62. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)	La dotazione del fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria è rideterminata in 104,5 milioni a decorrere dal 2024. Con Dpcm, una quota fino al 5% del fondo può essere destinata alla risoluzione di crisi occupazionali. Sono indicati alcuni criteri integrativi per l'erogazione dei contributi, quali, ad esempio, la presenza di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani (tre per i periodici), la retribuzione non inferiore alla soglia minima indicata nel contratto collettivo, l'assunzione di giovani under 35 anche per contrastare la diffusione di fake news, la presenza di meccanismi premiali. Viene finanziata con 1,5 milioni per il 2024 e con 3 milioni annui dal 2025 al 2028 la possibilità per i poligrafici di accedere al trattamento pensionistico, con anzianità contributiva di almeno 35 anni, in forza alle imprese editrici di giornali	Il settore dell'informazione e dell'editoria, già in sofferenza per l'avvento dei social, è stato pesantemente colpito anche dall'aumento dei prezzi delle materie prime, per cui è fondamentale assicurare un sostegno mirato e puntuale, a garanzia del pluralismo democratico e a tutela dei livelli occupazionali. È importante contrastare il fenomeno della precarietà, legando l'erogazione dei contributi al rispetto delle norme in materia di lavoro. Da valutare la congruità degli stanziamenti previsti alle varie voci di intervento, compresa quella sul pensionamento dei poligrafici e dei giornalisti. Per la copertura degli oneri, compresi quelli riferiti al 2023, servirebbero, secondo alcune stime, almeno 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.



	<p>quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che hanno presentato un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. Agli oneri per il pensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria (art. 25-bis del decreto-legge 48/2023) si provvede con le risorse del fondo unico. Il credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto di carta è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute rispettivamente nel 2023 e nel 2024, nel limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno. A decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, alle istituzioni scolastiche che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e riviste, anche digitali, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa. Annualmente è previsto un bando.</p>	
Art. 63. (Agenda Sud)	<p>I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, sono prorogati al 15 aprile 2024, con un rifinanziamento del relativo fondo di 50,33 milioni di euro. Per potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud", nell'anno scolastico 2024/2025 è autorizzata una spesa di euro 3.333.000 per il 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025. È autorizzata una spesa di 40 milioni per il 2025 per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce e per prevenire processi di emarginazione sociale attraverso progetti di rete nelle regioni meridionali. La dotazione del fondo per la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di</p>	<p>I contratti a tempo determinato nella scuola andrebbero prorogati, in costanza delle esigenze che hanno portato alla loro stipula, fino alla fine dell'anno scolastico. Lo stanziamento per i docenti per l'accompagnamento è la medesima di quello dell'anno in corso, mentre quello per la riduzione dei divari passa da 25 a 40 milioni.</p>



	<p>tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionale ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 197/2022, è incrementata di 42 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. L'erogazione dei fondi è demandata alla contrattazione collettiva e alla valutazione delle fragilità negli apprendimenti, come emergenti dalle rilevazioni Invalsi.</p>	
<p>ART. 64. (Misure in materia di beni culturali)</p>	<p>È autorizzata una spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali. I pagamenti dei visitatori possono essere anche effettuati con strumenti diversi rispetto a quelli indicati nella piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 82/2005. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 34/2021 possono essere utilizzati anche con finalità di tutela degli spettacoli dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali. È autorizzata una spesa di 10 milioni annui a decorrere dal 2024 per la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali. Viene rifinanziato con 20 milioni annui a decorrere dal 2024 il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 28 della legge 220/2016), anche per favorire l'accesso e la fruizione delle persone con disabilità. Il ministro con decreto può decidere che parte dei proventi derivanti da iniziative organizzate dal ministero o enti controllati o vigilati sia destinata alla tutela e alla</p>	<p>La cultura è formidabile volano di crescita del Paese, anche sotto l'aspetto occupazionale. Occorre, però, mettere in campo risorse importanti per assicurare la tutela dei beni culturali, ma pure per riconoscere una giusta retribuzione agli addetti ai vari servizi, spesso assunti da cooperative o da soggetti partecipati dalla pubblica amministrazione. Si tratta di un fenomeno che non qualifica il Paese.</p>



	valorizzazione dei beni e delle attività culturali.	
Art. 65. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024)	<p>Le Forze armate garantiscono l'impiego di 6mila unità di personale fino al 31 dicembre 2024 per il controllo del territorio e i servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sono stanziati risorse per 190.899.776 euro per il 2024. Ulteriori 800 unità di personale sono destinati al controllo delle principali infrastrutture ferroviarie; lo stanziamento è di 34.171.409 euro per il 2024. Presso il ministero dell'interno, è istituito un fondo per il potenziamento e l'ammodernamento dei mezzi, dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature e delle infrastrutture di vigili del fuoco e polizia dello Stato con una dotazione di 20 milioni per il 2024, di 40 milioni per il 2025, di 50 milioni per il 2026, di 60 milioni per il 2027, di 60 milioni per il 2028 e di 40 milioni annui dal 2029 al 2031.</p>	<p>Il supporto delle Forze armate è fondamentale per assicurare la sicurezza del Paese. Visto il contesto internazionale, è necessario garantire controlli aggiuntivi sugli obiettivi sensibili legati al conflitto in Medio Oriente. Preoccupano gli episodi violenti nei confronti dei siti legati alla comunità ebraica, ma non si può sottovalutare il fatto che tali episodi si possano estendere anche alla comunità musulmana.</p>
Art. 66. (Misure in materia di immigrazione)	<p>Per il finanziamento delle misure connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnati, il fondo previsto all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 145/2023, è rifinanziato con 190 milioni per il 2024, con 290 milioni per il 2025 e 200 milioni per il 2026. È autorizzato un contributo di un milione di euro per il 2024 in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) che viene inserito fra i soggetti che effettuano ricerche sanitarie.</p>	<p>È importante valutare la congruità degli stanziamenti previsti, ma anche continuare ad operare in ambito di Unione europea per richiamare i partner alle loro responsabilità.</p>
Art. 67. (Misure in materia di magistratura onoraria)	<p>È istituito un fondo per l'attuazione degli interventi di riforma della magistratura onoraria con una dotazione iniziale di 179 milioni per il 2024 che diventano 124 milioni a</p>	<p>Il settore necessita di una riforma.</p>



	<p>decorrenza dal 2023. Le risorse sono destinate anche al trattamento economico e previdenziale. I magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps, mentre in caso di non esclusività al fondo gestione separata Inps.</p>	
<p>Art. 68. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)</p>	<p>È previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2024 a garanzia della copertura dei rischi nell'ambito dell'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (Ukraine Support package).</p>	<p>È importante continuare a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione.</p>
<p>Art. 69. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)</p>	<p>Il contributo allo Strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.</p>	<p>Valgono le considerazioni espresse precedentemente.</p>
<p>Art. 70. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)</p>	<p>Per le attività legate alla protezione e all'accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina sono stanziati 300 milioni di euro per il 2024.</p>	<p>Valgono le considerazioni espresse precedentemente.</p>
<p>Art. 71. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)</p>	<p>È istituito un fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con una dotazione di 45 milioni per il 2024, di 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. È istituita una cabina di coordinamento con decreto del ministro per la protezione civile, per la definizione del Programma</p>	<p>Serve fare passi avanti importanti sul versante della protezione dai rischi.</p>
<p>Art. 72. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariati e degli uffici speciali per la ricostruzione)</p>	<p>Gi interventi riguardano gli eventi sismici che hanno colpito nel 2009 l'Aquila (commi 1-4, con autorizzazione alla maggiore spesa per il personale e la procedura per gli interventi sulle chiese e gli edifici religiosi), nel 2012 l'Emilia-Romagna</p>	<p>In generale, si formula una osservazione già presentata in passata legislatura davanti alla commissione bicamerale per la semplificazione: è opportuno definire un protocollo standard con degli interventi da attivare</p>



	<p>e la Lombardia (commi 5-8, con prosecuzione dello stato di emergenza per la ricostruzione e delle autorizzazioni di spesa per 12,2 milioni e per 8,1 milioni), nel 2016 l'Italia centrale (commi 9-29, con proroga dello stato di emergenza e diversi stanziamenti di risorse con incremento del fondo per le emergenze nazionali di 130 milioni per il 2024 e la proroga dei contratti a tempo determinato), nel 2017 i comuni di Casamiccioli e di Lacco Ameno nell'isola di Ischia (comma 30, con una autorizzazione di spesa per gli interventi previsti di euro 5.050.000) e nel 2018 in Molise e nell'area Etna (commi 31 e 32, con proroga dei contratti a tempo determinato per una spesa di 2,6 milioni per il 2024).</p>	<p>immediatamente, sia per dare sostegno alla popolazione colpita (si pensi, ad esempio, al rinvio di alcune scadenze) sia per favorire la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti, riducendo così la produzione di successivi provvedimenti urgenti. Una seconda riflessione riguarda, invece, il personale che viene assunto a tempo determinato per dare supporto al personale già in servizio. Di proroga in proroga si arriva ad accumulare anni di servizio a tempo determinato, mentre sarebbe utile stabilizzare tale personale, alla luce delle competenze maturate, ma anche per le note carenze negli organici degli enti locali.</p>
<p>Art. 73. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)</p>	<p>Con riferimento ai contributi da erogare a compensazione dei danni subiti per gli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023 nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, i contributi fino a 20mila euro in favore di soggetti privati non esercenti attività e fino a 40mila per soggetti esercenti attività sono erogati direttamente dal commissario, nei limiti delle risorse stanziate. I contributi di importo superiore possono essere erogati anche con le modalità di finanziamento agevolato e sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito nelle aree indicate possono contrarre finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni Abi, della durata massima di 25 anni, con garanzia dello Stato e nel limite massimo di 700 milioni di euro. Sono attesi dei decreti ministeriali. I contratti</p>	<p>È fondamentale mettere a punto dei meccanismi standard per assicurare, nel caso specifico e in assoluto, tutta l'assistenza, compresa quella economica, alle popolazioni colpite da eventi estremi.</p>



	<p>possono prevedere delle clausole. Il beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito di imposta da utilizzare in compensazione. I contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile. È autorizzata una spesa di 50 milioni per il rilascio delle garanzie.</p>	
<p>Art. 74. (Fondo per le emergenze in agricoltura)</p>	<p>È istituito presso il ministero dell'agricoltura, un fondo per la gestione delle emergenze per eventi non prevedibili nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca con una dotazione annua di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Sono attesi dei decreti attuativi.</p>	<p>Il settore è fra i più colpiti dagli eventi atmosferici estremi.</p>
<p>Art. 75. (Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)</p>	<p>In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica del 16 ottobre 2023, alla Regione Siciliana sono riconosciuti contributi al fine di concorrere all'onere dell'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria. Il contributo iniziale è di 350 milioni di euro per il 2024, incrementato di 50 milioni annui fino ad arrivare a 630 milioni con decorrenza 2030. In attuazione dell'accordo di finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto un contributo annuo di 107.035.000 euro alla provincia autonoma di Trento e di 56.935.000 euro alla provincia autonoma di Bolzano a compensazione delle minori entrate dalle accise per il periodo 2010-2022.</p>	<p>Si tratta di disposizioni che recepiscono degli accordi fra lo Stato e le regioni e province autonome.</p>
<p>Art. 76. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)</p>	<p>La norma sulla sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni, di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 189/2016, produce i propri effetti fino al 2026 e non fino al 2023. Gli enti interessati, nelle scadenze indicate, comunicano l'eventuale</p>	<p>Si tratta di una disposizione che dovrebbe garantire qualche margine di manovra agli enti interessati.</p>



	<p>rinuncia a tale opzione. È autorizzata una spesa di 13 milioni per il 2024, di 28 milioni per il 2025 e di 43 milioni per il 2026</p>	
<p>Art. 77. (Ripiano disavanzo)</p>	<p>In attesa della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni e dell'attuazione del federalismo fiscale, alle regioni a statuto ordinario con un disavanzo di amministrazione pro-capite di 1.500 euro è riconosciuto per gli anni 2024-2033 un contributo annuale di 20 milioni di euro da ripartire con decreto del ministro dell'economia entro il 31 marzo 2024. I presidenti di regione interessati, entro il 15 febbraio 2024, sottoscrivono un accordo di ripiano, con il quale la regione si impegna ad assicurare con risorse proprie un importo pari ad almeno la metà del contributo ricevuto, attraverso l'attuazione di voci diverse (addizionale Irpef, riduzione della spesa nei servizi istituzionali, razionalizzazione delle partecipate e altro). L'accordo è corredato da un cronoprogramma. Entro il 15 maggio 2024, gli enti predispongono il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi e esigibili al 31 dicembre 2023. Gli enti propongono ai creditori un accordo transattivo in un misura compresa fra il 40 e l'80% dell'importo del debito, tenuto conto della maggiore (più di dieci anni) o minore (inferiore a tre anni) anzianità.</p>	<p>Da valutare con attenzione i parametri indicati.</p>
<p>Art. 78. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)</p>	<p>Sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. È previsto un accordo entro il 31 gennaio 2024 in sede di Conferenza permanente per il riparto delle risorse. Le risorse sono utilizzabili per la realizzazione delle opere pubbliche per la messa in</p>	<p>Il riparto dei contributi tiene conto della popolazione residente; vista la finalità del contributo, si potrebbe ipotizzare anche una diversa ripartizione con maggiori risorse indirizzate verso le aree del Paese in ritardo.</p>



	<p>sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili. Sono indicati i termini entro cui le regioni sono tenute a stipulare i contratti di affidamento e i tempi di erogazione delle somme.</p>	
Art. 79. (Patti con i Comuni)	<p>Viene istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033, finalizzato al ripiano annuale dei comuni in disavanzo. È richiesta una attestazione da parte dell'ente beneficiario entro il 31 gennaio 2024. Sono previste delle limitazioni nell'utilizzo del contributo, dei tetti massimi e la verifica da parte della Cosfel.</p>	<p>Da valutare la congruità degli stanziamenti.</p>
Art. 80. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)	<p>È riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale. È attesa una intesa in sede di Conferenza entro il 31 marzo 2024 per il riparto del contributo.</p>	<p>Da valutare la congruità degli stanziamenti.</p>
Art. 81. (Contributi progettazione enti locali)	<p>Viene incrementato il contributo per la progettazione degli enti locali di 100 milioni annui per gli anni da 2024 al 2026, con la conseguenza che il finanziamento sale a 300 milioni, mentre viene confermato a 200 milioni annui per gli anni dal 2027 al 2031.</p>	<p>Da valutare la congruità degli stanziamenti, alla luce del fatto che molti enti locali sono in forte difficoltà proprio sul versante della progettazione, cosa che si sta ripercuotendo in maniera negativa sul cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza.</p>
Art. 82. (Interventi per il Giubileo)	<p>Per la pianificazione e la realizzazione delle opere del Giubileo, è autorizzata una spesa di 75 milioni per il 2024, di 305 milioni per il 2025 e di 8 milioni per il 2026 e di 50 milioni per il 2024, di 70 milioni per il 2025 e di 100 milioni per il 2026. In occasione del</p>	<p>Il Giubileo 2025 rappresenta un'importante occasione da cogliere per migliorare l'accoglienza dei turisti e, più nel complesso, la mobilità. È, però, utile iniziare fin da ora a progettare gli interventi per il Giubileo 2033;</p>



	<p>Giubileo, i comuni capoluogo, le unioni di comuni e i comuni possono aumentare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte, con il gettito che rimane nella disponibilità degli enti anche per i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>mancano appena dieci anni ad un evento che avrà un impatto emotivo enorme e non solo sul mondo cristiano cattolico.</p>
<p>Art. 83. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)</p>	<p>In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 71/2023, viene rimodulata la dotazione finanziaria del fondo di solidarietà comunale. Le variazioni hanno effetti a partire dal 2025. Lo stanziamento è pari a euro 6.760.590.365 annui dal 2025 al 2028. Conseguentemente, sono apportate delle modificazioni all'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, con specifico riferimento ai contributi per il potenziamento dei servizi sociali (lettera d-quinquies), dei servizi educativi per l'infanzia (lettera d-sexies) e del trasporto di studenti con disabilità (lettera d-octies). Con decorrenza 2029, sono stanziati risorse in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per 1,1 miliardi per le prestazioni relative agli asili nido, per 120 milioni per il trasporto di alunni con disabilità e di euro 763.923.000 per la funzione dei servizi sociali. Con decorrenza 2030, le assegnazioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016 sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto della norma di copertura delle assunzioni legate al Pnrr per le regioni del Sud, previste dal decreto-legge 124/2023 (articolo 19, comma 8, lettera f).</p>	<p>La sentenza della Corte costituzionale impegna il legislatore ad assicurare il miglioramento dei livelli essenziali delle prestazioni a carattere sociale. Rendendosi necessario un intervento urgente, il legislatore ha quindi rimodulato la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale creando un fondo speciale, denominato equità livello dei servizi che ritroviamo all'articolo successivo.</p>
<p>Art. 84. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)</p>	<p>In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 71/2023, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il ministero dell'interno, un Fondo</p>	<p>La dotazione finanziaria del fondo è determinata tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale 71/2023, attraverso l'individuazione della quota parte del fondo di solidarietà comunale.</p>



speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il fondo è destinato allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti dei servizi educativi per l'infanzia e al trasporto degli alunni con disabilità. Nello specifico, rispetto allo sviluppo dei servizi sociali, la dotazione è pari a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030 ed è finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di servizio di un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Il riparto del fondo (con una quota di riserva in favore dei comuni della Sicilia e della Sardegna) è con decreto da adottarsi entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento; è previsto un monitoraggio. Con riferimento all'obiettivo di aumentare i posti nei servizi educativi per l'infanzia, la dotazione del fondo è pari a 300 milioni per il 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028. Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione nella fascia di età da 3 a 36 mesi, fissato su base locale nel 33%, incluso il servizio privato. Nella erogazione dei contributi, si tiene conto della maggiore distanza



	<p>dall'obiettivo del 33%. Con riferimento al trasporto di persone con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, la dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028. Agli oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche alla dotazione del fondo di solidarietà. Se dal monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati a decorrere dal 2021, dovesse emergere il mancato raggiungimento degli stessi la Società soluzioni per il sistema economico (Sose) chiede all'ente di adempiere o giustificare nei trenta giorni successivi; in caso di mancata risposta, il caso è segnalato al Ministero dell'interno per il commissariamento dell'ente (il commissario è il sindaco) o per il recupero delle somme, se manca l'utenza di riferimento. Il commissario ha trenta giorni di tempo per l'invio delle certificazioni o per attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi di servizio o del Lep; in caso di inadempienza, viene investito del caso il prefetto. Le somme restano nella disponibilità del comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie, salvo che il comune non certifichi l'assenza di potenziali utenti: in questo caso, le somme sono riassegnate al Fondo speciale. Sono attesi dei decreti attuativi.</p>	
Art. 85. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)	È istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni per il 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna con popolazione inferiore a 5mila unità che si è ridotta di oltre il	Da valutare la congruità degli stanziamenti. La salvaguardia delle aree interne del Paese, soggetto spesso a fenomeni di spopolamento, è fondamentale.



	<p>5% dal 2011 al 2022, con reddito medio pro-capite inferiore di oltre 3mila euro alla media nazionale e indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) superiore alla media nazionale. Il fondo è ripartito in proporzione alla popolazione residente con decreto ministeriale. Viene modificato il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 231/2007 sugli obblighi in materia di pagamento elettronico. Il fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano è incrementato di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.</p>	
<p>Art. 86. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale e altri fondi)</p>	<p>Si rimanda alle tabelle A e B allegato alla presente legge. Il fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è incrementato di 100 milioni a decorrere dal 2024.</p>	<p>Da valutare la congruità degli stanziamenti sugli interventi per le esigenze indifferibili.</p>
<p>Art. 87. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)</p>	<p>Il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso è rifinanziato di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.</p>	<p>Da valutare la congruità degli stanziamenti.</p>
<p>Art. 88. (Misure in materia di revisione della spesa)</p>	<p>È istituita una commissione di esperti nominati dal ministro dell'economia e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei parametri da adottare per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, per le quali è prevista la rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita. Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027; fra i criteri utilizzabili anche il deflatore del Pil. L'adeguamento alla speranza di vita del requisito contributivo per la pensione anticipata a prescindere dall'età (art. 15, comma 2, decreto-legge 4/2019) e dei requisiti</p>	<p>La revisione della spesa pubblica è un obiettivo da perseguire, garantendo coerenza negli interventi, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitando tagli lineari. La commissione di esperti, cui è affidato il compito di proporre delle soluzioni alternative per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, dovrebbe essere integrata con la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali. Non si condivide l'anticipo dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito</p>



	<p>anagrafico e contributivo per i lavoratori precoci (art. 17, comma 1, decreto-legge 4/2019) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non più dal 1° gennaio 2027. Sono ridotte le dotazioni di competenza e di cassa dei ministeri come indicato nell'allegato VI per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dal 2026. Su proposta dei singoli ministri, le riduzioni possono essere rimodulate, fermo restando il saldo complessivo. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio. Le misure proposte dai singoli ministri sono oggetto di monitoraggio. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2028, con riparto con autocoordinamento fra le regioni per il riparto, con accordo entro il 30 aprile 2024; in assenza di accordo, è previsto un Dpcm entro il 31 maggio 2024 con una riduzione proporzionale della spesa corrente, al netto delle spese per diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13). I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 a carico dei comuni e 50 a carico delle province e città metropolitane, con ripartizione in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa della Missione 12 e della Missione 13. Sono esclusi i comuni in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario o che hanno sottoscritto accordi. Gli importi in capo a ciascun comune sono determinati con decreto del ministro dell'interno entro il 31</p>	<p>contributivo per la pensione anticipata a prescindere dall'età (art. 15, comma 2, decreto-legge 4/2019) e dei requisiti anagrafico e contributivo per i lavoratori precoci (art. 17, comma 1, decreto-legge 4/2019). Da valutare con estrema attenzione la quantificazione del contributo che le regioni e, soprattutto, i comuni devono attuare, visto la difficoltà degli enti locali di assicurare già adesso tutti i servizi richiesti. Fra le voci non soggette a tagli, dovrebbe essere inserita anche quella riferita al personale dipendente, così da avere le risorse per i rinnovi contrattuali. Per un comune, la riduzione della spesa è un processo molto complesso, più arduo di quello che si possa pensare. Anche il taglio di voci che qualcuno giudica effimere, come, ad esempio, quelle per gli spettacoli e gli eventi culturali, ha pesanti ricadute in termini occupazionali, ma anche sociali, in quanto proprio a questi spettacoli assiste spesso la popolazione più fragile economicamente che altrimenti non è in condizione di poter seguire un concerto o andare a teatro.</p>
--	---	---



	<p>gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza. Il contributo è trattenuto dal ministero a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale e di fondo unico per le province e le città metropolitane. Gli enti accertano comunque in entrata quanto spettante e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali che ricoprono incarichi politici sono a carico dello stesso ente. Sono prorogate delle norme relative all'Agenzia delle entrate, mentre si riduce a 700 milioni (da 750 milioni) il fondo per il cinema e l'audiovisivo. Altre norme riguardano i ministeri della giustizia, delle imprese e della difesa, oltre a cassa depositi e prestiti.</p>	
<p>ART. 89. (Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)</p>	<p>Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato e dalla Camera l'11 ottobre 2023, è valutato in 215 milioni per il 2024.</p>	<p>Sono quantificati gli interessi passivi sul maggiore indebitamento; la decisione della Banca centrale europea sui tassi ha pesanti e negative ripercussioni anche sulla pubblica amministrazione, oltre che sulle famiglie e sulle imprese.</p>

Gli articoli da 90 a 105 sono relativi agli stati di previsione dei singoli Ministeri, con le relative tabelle.

L'articolo 106, per il 2024, approva i totali generali della spesa dello Stato in euro 1.215.149.776.009 in termini di competenza e in euro 1.231.695.280.546 in termini di cassa.

L'articolo 107 contiene il quadro generale riassuntivo, con rimando alle tabelle allegate.

L'articolo 108 elenca alcune disposizioni in capo al Ministro dell'economia e delle finanze (commi 1-6, 9-10, 12-20, 22-23, 25, 27, 30) e al Ragioniere generale dello Stato (commi 7-8, 11, 21, 24, 26, 28-29), che sono autorizzati ad adottare i necessari decreti.

Per effetto dell'articolo 109, la presente legge, salvo se non diversamente espresso, entra in vigore il 1° gennaio 2024